



Percorso di Navigazione: Ricerca > L.R. 16/04/2003, n. 4

Sicilia

29. FINANZA REGIONALE

Leggi finanziarie

L.R. 16-4-2003 n. 4

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 aprile 2003, n. 17.

Art. 12

Disposizioni in materia di terre di uso civico.

1. I soggetti occupatori di terre di uso civico, proprietari in forza di atto pubblico di provenienza regolarmente trascritto o titolari di provvedimento di assegnazione da parte del comune che abbiano presentato, o presentino entro il 30 giugno 2004, istanza di legittimazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della *legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*, come modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2 della *legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28* per edificazioni in regola alla data del 31 dicembre 1997 con le norme degli strumenti urbanistici, conseguono tacitamente la legittimazione e la conseguente affrancazione ⁽¹³⁾. La legittimazione e l'affrancazione sono subordinate al versamento, da effettuarsi entro il 30 settembre 2004 a favore del comune interessato, del prezzo di affrancazione determinato, per ogni metro quadrato dell'area di sedime dell'edificazione e delle pertinenze, nella misura dell'80 per cento del valore agricolo medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, determinato per l'anno precedente, ai sensi dell'articolo 16 della *legge 22 ottobre 1971, n. 865* e successive modifiche ed integrazioni con obbligo entro i successivi tre mesi di integrare l'istanza con l'attestazione di avvenuto pagamento ed, in caso di assegnatari, con l'attestazione di avvenuta trascrizione del provvedimento comunale di assegnazione ⁽¹⁴⁾. Il prezzo di affrancazione, nelle ipotesi di edificazioni su più elevazioni, grava nella sua interezza su ciascuna elevazione. In caso di più occupatori della stessa elevazione esso è rapportato alla superficie occupata oggetto di legittimazione; per le terre e per le pertinenze degli edificati, il prezzo di affrancazione è ridotto ad un terzo. Il prezzo di affrancazione dell'edificazione, come precedentemente calcolato, viene ridotto alla metà, ove alla data del 31 dicembre 1997 l'edificazione sia l'unica del richiedente e venga utilizzata come abitazione propria dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta; è ridotta ad un terzo ove si tratti anche di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare utilizzata, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, direttamente dall'occupatore, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta ⁽¹⁵⁾.

2. Fermo restando la conformità con le norme degli strumenti urbanistici, i soggetti proprietari in virtù di atto pubblico di provenienza regolarmente trascritto, ovvero in possesso di edificazione in virtù di provvedimento, da parte del comune, di assegnazione del terreno su cui insiste, conseguono tacitamente la legittimazione e la conseguente affrancazione presentando istanza ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della *legge regionale 27 aprile 1999, n. 10* come modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2, della *legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28*, integrata dalla attestazione di avvenuto pagamento a favore del comune interessato del prezzo di affrancazione determinato secondo le modalità previste dal comma 1, nonché dall'avvenuta trascrizione del provvedimento comunale di assegnazione in caso di assegnatari, entro i sei mesi successivi alla notifica, a cura del comune interessato, di essere occupatore di terre di uso civico a seguito di definitivo accertamento e/o ricognizione delle terre di uso civico ⁽¹⁶⁾.

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti in possesso dei requisiti di

cui al comma 2 i quali non hanno ricevuto dal comune interessato la notifica di cui al medesimo comma 2 ⁽¹⁷⁾.

3. Resta salva la possibilità del commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione di procedere, entro il termine di diciotto mesi dall'avvenuta consegna delle attestazioni, alla verifica della sussistenza delle condizioni da parte dei soggetti che abbiano tacitamente conseguito la legittimazione. In assenza delle prescritte condizioni il commissario revoca la legittimazione conseguita ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis ⁽¹⁸⁾.

4. A tutti i soggetti esclusi dalle fattispecie di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 3, individuati, a cura del comune interessato, quali occupanti abusivi di terre di uso civico, fino al conseguimento della eventuale legittimazione, ovvero fino all'esecuzione della reintegra del demanio civico o alla acquisizione del patrimonio comunale ai sensi del comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 29 aprile 1999, n. 10, ed in caso di bonario rilascio, fino al verbale di avvenuta consegna, si applica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità di occupazione determinata per anno o frazione di anno calcolata in caso di edificazione su una o più elevazioni nella misura di euro 5,00 per metro quadrato edificato per ciascuna elevazione, ed in caso di pertinenze e terreni nella misura di euro 1,00 per metro quadrato di terreno occupato, a favore del comune interessato ⁽¹⁹⁾.

5. I comuni, con formale provvedimento di concessione che in ogni caso non può superare la durata di anni 15, possono concedere, anche prima della assegnazione alle categorie di cui all'articolo 11 della *legge 16 giugno 1927, n. 1766*, le terre di uso civico in loro possesso, ivi incluse le terre già oggetto di quotizzazione ed abbandonate, per finalità agricole, di ripristino ambientale, di fruizione naturalistica, ricreativa, sportiva, produttiva e turistica e, in questi ultimi tre casi ove l'utilizzo rappresenti un reale beneficio per la generalità della popolazione e risulti in conformità con i vigenti strumenti urbanistici, deve intendersi inefficace il vincolo di inedificabilità di cui all'articolo 2 della *legge regionale 10 agosto 1985, n. 37*, fermo restando l'obbligo dell'eventuale ripristino dello stato dei luoghi a cura del concessionario alla scadenza della concessione medesima.

6. ⁽²⁰⁾.

7. ⁽²¹⁾.

⁽¹³⁾ Periodo così modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), *L.R. 29 dicembre 2003, n. 21*, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (come prevede l'art. 32, comma 2, della stessa legge).

⁽¹⁴⁾ Periodo così modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), *L.R. 29 dicembre 2003, n. 21*, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (come prevede l'art. 32, comma 2, della stessa legge).

⁽¹⁵⁾ Per l'interpretazione autentica di quanto previsto nel presente comma vedi l'art. 22, comma 2, *L.R. 29 dicembre 2003, n. 21*.

⁽¹⁶⁾ Per l'interpretazione autentica di quanto previsto nel presente comma vedi l'art. 22, comma 2, *L.R. 29 dicembre 2003, n. 21*.

⁽¹⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 22, comma 1, lettera b), *L.R. 29 dicembre 2003, n. 21*, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (come prevede l'art. 32, comma 2, della stessa legge). Per l'interpretazione autentica di quanto previsto nel presente comma vedi il comma 2 del suddetto art. 22.

(18) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, lettera c), L.R. 29 dicembre 2003, n. 21, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (come prevede l'art. 32, comma 2, della stessa legge). Per l'interpretazione autentica di quanto previsto nel presente comma vedi il comma 2 del suddetto art. 22.

(19) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, lettera d), L.R. 29 dicembre 2003, n. 21, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (come prevede l'art. 32, comma 2, della stessa legge). Per l'interpretazione autentica di quanto previsto nel presente comma vedi il comma 2 del suddetto art. 22.

(20) Sostituisce il comma 4 dell'art. 5, L.R. 23 dicembre 2000, n. 28.

(21) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 5, L.R. 23 dicembre 2000, n. 28.



De Agostini Professionale S.p.A.

Studio Cerulli Irelli Lorizio - FulShow v. 6.21

LEGGE 29 dicembre 2003, n. 21

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.

Art. 22.

Disposizioni in materia di terre di uso civico

1. All'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 2004" e le parole "entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre 2004";
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
"2 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 i quali non hanno ricevuto dal comune interessato la notifica di cui al medesimo comma 2";
- c) al comma 3 le parole "sei mesi" sono sostituite dalle parole "diciotto mesi" e le parole "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "dei commi 1, 2 e 2 bis";
- d) al comma 4 le parole "di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 1, 2, 2 bis e 3".

2. Le norme di cui ai commi 1, 2, 2 bis, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, vanno interpretate nel senso che esse si riferiscono alle sole edificazioni su demanio civico e alle porzioni di terreni che costituiscono esclusiva pertinenza delle edificazioni".